REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2243 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2025

che stabilisce specifiche dettagliate riguardanti le prescrizioni funzionali per le piattaforme eFTI conformemente al regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2020/1056 impone alle autorità competenti degli Stati membri di accettare le informazioni regolamentari messe a disposizione in formato elettronico dagli operatori economici interessati ai sensi delle prescrizioni di tale regolamento e, più specificamente, tramite piattaforme di informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI) certificate come conformi alle prescrizioni di tale regolamento.

(2) Gli operatori economici interessati e i fornitori di soluzioni TIC dovrebbero essere in grado di riutilizzare in modo flessibile le soluzioni TIC attualmente in uso nel settore dei trasporti e della logistica, ad esempio per gestire i flussi interni dei processi aziendali e le comunicazioni con i partner commerciali nella catena di approvvigionamento, al fine di sviluppare piattaforme eFTI. La possibilità di basarsi su soluzioni esistenti consentirebbe uno sviluppo delle piattaforme eFTI più rapido ed efficiente sotto il profilo dei costi e ne faciliterebbe una più rapida e più ampia diffusione da parte degli operatori economici interessati senza significativi oneri in termini di investimenti tecnologici o processi aziendali.

(3) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1056, è opportuno istituire un processo di certificazione delle piattaforme eFTI che consenta di valutare la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento. Una volta rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato in uno degli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), la certificazione sarà valida in tutti gli Stati membri. Le dettagliate specifiche funzionali e tecniche comuni per il funzionamento delle piattaforme eFTI stabilite nel presente regolamento dovrebbero pertanto consentire alla Commissione di definire in una fase successiva, a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1056, le norme dettagliate necessarie per garantire una valutazione uniforme della conformità delle piattaforme eFTI in vista della loro certificazione.

(4) La sensibilità dei dati commerciali rimane un fattore importante che influenza la volontà degli operatori economici di condividere i dati in formato elettronico. Al fine di rafforzare la fiducia degli operatori economici interessati, le prescrizioni per le piattaforme eFTI dovrebbero garantire che i dati archiviati dagli operatori economici sulle piattaforme eFTI siano messi a disposizione delle autorità competenti esclusivamente attraverso connessioni sicure e autenticate con i sistemi utilizzati dalle autorità competenti. Inoltre i dati messi a disposizione delle autorità competenti dovrebbero essere limitati agli obblighi di informazione specificati nelle richieste di accesso a dati eFTI e solo quando tali richieste sono trasmesse dalle autorità competenti conformemente alle specifiche funzionali e tecniche di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942 della Commissione ([3]). Per lo stesso motivo gli operatori economici interessati dovrebbero ricevere informazioni, anche mediante notifiche in tempo reale, su tutte le richieste di accesso ai dati che hanno messo a disposizione sulla piattaforma eFTI da parte delle autorità competenti, comprese, se presentate, le corrispondenti comunicazioni di follow-up.

([1]) GU L 249 del 31.7.2020, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1056/oj.

([2]) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942 della Commissione, del 5 luglio 2024, che stabilisce procedure comuni e norme dettagliate per l'accesso alle informazioni elettroniche sul trasporto merci e il relativo trattamento da parte delle autorità competenti conformemente al regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1942, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1942/oj).

(5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942 stabilisce procedure comuni e norme dettagliate per l'accesso alle informazioni messe a disposizione sulle piattaforme eFTI dagli operatori economici interessati e il relativo trattamento da parte delle autorità competenti. Ciò comprende specifiche prescrizioni funzionali e tecniche per la comunicazione tra i sistemi TIC utilizzati dalle autorità competenti e le piattaforme eFTI. Per garantire l'interoperabilità e la comunicazione senza soluzione di continuità tra i sistemi utilizzati dalle autorità competenti e le piattaforme eFTI, le prescrizioni funzionali e tecniche comuni per le piattaforme eFTI dovrebbero essere compatibili con quelle stabilite per i sistemi utilizzati dalle autorità competenti.

(6) L'accesso degli operatori economici alle piattaforme eFTI dovrebbe essere garantito anche mediante meccanismi sicuri e trasparenti di gestione dell'accesso. Solo gli utenti autorizzati dovrebbero poter accedere ai dati eFTI e trattarli per conto degli operatori economici. Le autorizzazioni dovrebbero basarsi su diritti di trattamento chiaramente identificati e rilasciati sotto il controllo degli operatori economici titolari di diritti o di obblighi in relazione a tali dati, a norma del diritto dell'UE o del diritto nazionale applicabile o di accordi commerciali specifici. Allo stesso tempo, le autorizzazioni dovrebbero essere concesse solo agli utenti che sono stati identificati e autenticati in modo affidabile, utilizzando mezzi di identificazione elettronica conformi ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]). Tali meccanismi di gestione dell'accesso dovrebbero rafforzare la fiducia degli operatori economici affinché condividano i loro dati eFTI alla fonte e pertanto eliminerebbero la necessità di molteplici punti di archiviazione dei dati, riducendo, tra l'altro, i costi e le complessità associate alla gestione e alla sincronizzazione dei dati.

(7) Le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1056 consentono agli operatori economici interessati, nella maggior parte dei casi, di riutilizzare tra imprese i documenti per fornire le informazioni richieste sul trasporto merci. Le specifiche dettagliate stabilite nel presente regolamento dovrebbero seguire lo stesso spirito, concentrandosi sul modo in cui le informazioni sul trasporto merci dovrebbero essere condivise in formato elettronico con le autorità competenti. Esse non dovrebbero stabilire requisiti relativi al formato elettronico e all'uso dei documenti commerciali, al fine di non incidere sulle informazioni sul trasporto merci al di là dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2020/1056, né sulla flessibilità degli operatori economici nella predisposizione e nello scambio di informazioni nei contesti di interazione tra imprese. Pertanto è opportuno che il presente regolamento stabilisca specifiche per la composizione dell'insieme di dati eFTI che consentano agli operatori economici interessati di dimostrare, condividendo gli stessi dati una sola volta, la conformità alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari applicabili, dell'Unione e nazionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1056. L'insieme di dati eFTI dovrebbe essere composto conformemente alle specifiche per l'insieme comune di dati eFTI e i sottoinsiemi di dati eFTI di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2024/2024 della Commissione ([5]). Nel fornire le informazioni per l'insieme di dati eFTI, gli operatori economici dovrebbero poter riutilizzare, per quanto possibile, le informazioni disponibili nei propri sistemi elettronici interni di gestione dei dati, quali i sistemi di pianificazione delle risorse aziendali o di gestione dei trasporti, utilizzati per gestire documenti commerciali di trasporto, come lettere di vettura oppure ordini di trasporto.

(8) A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/1056, gli operatori economici interessati non sono tenuti a mettere a disposizione delle autorità competenti i dati in formato elettronico, in quanto conservano il diritto di presentare le informazioni regolamentari sul trasporto di merci sotto forma di documenti cartacei. Gli operatori della piattaforma eFTI dovrebbero pertanto garantire che gli operatori economici interessati siano informati del fatto che, trattando i dati sulla piattaforma eFTI, essi accettano che le informazioni regolamentari sul trasporto merci registrate e altrimenti trattate come dati eFTI su una piattaforma eFTI siano messe a disposizione delle autorità competenti da tale piattaforma, per conto del rispettivo operatore interessato, ogniqualvolta la piattaforma riceva richieste di accesso a dati eFTI da parte delle autorità competenti trasmesse conformemente alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942. I gestori della piattaforma eFTI dovrebbero inoltre garantire che gli operatori siano informati del fatto che, trattando i dati sulla piattaforma eFTI, accettano che la piattaforma eFTI metta a disposizione i corrispondenti registri delle registrazioni relative al trattamento dei dati a fini di audit conformemente al diritto dell'UE o nazionale applicabile.

([4]) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

([5]) Regolamento delegato (UE) 2024/2024 della Commissione, del 26 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2020/1056 stabilendo l'insieme di dati comuni eFTI e i sottoinsiemi di dati eFTI (GU L, 2024/2024, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2024/oj).

(9) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]) prevede che l'ambiente di scambio eFTI sia interoperabile con il sistema centrale per la trasmissione e lo scambio elettronici di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti tra gli operatori economici interessati e le autorità competenti, noto anche come sistema digitale di spedizione dei rifiuti (DIWASS), istituito conformemente a tale regolamento. Inoltre l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 ([7]) della Commissione specifica che gli utenti che rappresentano gli operatori economici interessati che agiscono nel ruolo di vettori per la spedizione di rifiuti possono accedere a DIWASS mediante una piattaforma eFTI interconnessa con tale sistema tramite un'interfaccia per programmi applicativi. Al fine di garantire l'interoperabilità tra le piattaforme eFTI e DIWASS, è necessario stabilire specifiche per lo scambio di informazioni sui rifiuti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2020/1056, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), di tale regolamento. L'interoperabilità agevolerà i vettori che effettuano operazioni di trasporto di rifiuti nel dimostrare, in formato elettronico, la conformità sia alle prescrizioni relative alla disponibilità delle informazioni regolamentari durante l'operazione di trasporto, come previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1056, sia ai requisiti sulla fornitura di informazioni relative alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento (UE) 2024/1157.

(10) I dati che gli operatori economici registrano sulle piattaforme eFTI avranno un valore commerciale sostanziale, sia per consentire agli operatori economici interessati di dimostrare la conformità ai requisiti amministrativi sia come base per le transazioni commerciali, la fornitura di servizi, nonché il monitoraggio e la pianificazione aziendale. Pertanto è essenziale che, oltre a rigorose politiche di gestione degli accessi, i gestori delle piattaforme eFTI mettano in atto misure che garantiscano la costante accessibilità, conservazione e sicurezza di tali dati, indipendentemente dal fatto che essi siano archiviati su dispositivi di memorizzazione fisici sotto il controllo del gestore della piattaforma eFTI o in cloud di dati acquistati come parte di servizi di archiviazione dati. A tal fine, e fatti salvi i requisiti di cibersicurezza previsti dal diritto dell'UE o nazionale applicabile, i gestori delle piattaforme eFTI dovrebbero attenersi alle migliori pratiche e ai migliori standard internazionali più recenti in materia di riservatezza e sicurezza dei dati, quali le norme ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27701. Laddove i dati personali siano trattati nel contesto dell'applicazione del presente regolamento di esecuzione, si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]).

(11) Per consentire ai gestori di piattaforme eFTI di tenere conto della costante evoluzione degli sviluppi tecnici e delle norme, le specifiche dettagliate di cui al presente regolamento non dovrebbero andare oltre i requisiti necessari per garantire l'interoperabilità tecnica e funzionale minima con altri componenti nell'ambiente di scambio eFTI, come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942. Allo stesso tempo, l'interoperabilità senza soluzione di continuità tra le diverse componenti TIC non può essere conseguita senza una serie di specifiche tecniche comuni e dettagliate, che possano essere facilmente aggiornate e condivise tra tutti i portatori di interessi. Occorre pertanto elaborare documenti di orientamento tecnico a sostegno dell'attuazione del presente regolamento, coinvolgendo i portatori di interessi del settore pubblico e privato, in particolare il gruppo di lavoro di esperti nominati dagli Stati membri per fungere da rete di sostegno operativo conformemente all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942, e i pertinenti gruppi di lavoro o sottogruppi del gruppo di esperti del Forum per la logistica e il trasporto digitale ([9]).

(12) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]), il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere l'8 luglio 2025.

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1056,

([6]) Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj).

([7]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 della Commissione, del 2 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti necessari per l'interoperabilità tra il sistema centrale di trasmissione e scambio per via elettronica di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti e altri sistemi o software, nonché altri requisiti tecnici e organizzativi necessari per l'attuazione pratica della trasmissione e dello scambio di informazioni e documenti per via elettronica (GU L, 2025/1290, 14.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1290/oj).

([8]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.

([9]) https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=it&groupID=3280.

([10]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «sistema TIC»: un insieme organizzato di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), compresi hardware, software e reti, collegati e regolati mediante interazione o interdipendenza per svolgere una serie di funzioni specifiche;

2) «sistema TIC affluente»: un sistema TIC identificabile esterno a una piattaforma eFTI, che comprende un'altra piattaforma eFTI, mediante il quale gli utenti commerciali si collegano a una piattaforma eFTI per accedere ai dati eFTI e trattarli;

3) «dati eFTI»: i dati corrispondenti alle informazioni regolamentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1056;

4) «gestore della piattaforma eFTI»: una persona fisica o giuridica considerata giuridicamente responsabile del corretto funzionamento di una piattaforma eFTI;

5) «gate eFTI»: un componente TIC o un insieme di componenti TIC che eseguono le funzionalità di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942;

6) «utente commerciale»: una persona fisica o giuridica che costituisce o è autorizzata a rappresentare un operatore economico interessato ai sensi del regolamento (UE) 2020/1056, o un altro operatore economico che costituisce un titolare dei dati conformemente al paragrafo 23, e che tratta i dati su una piattaforma eFTI per conto di tale operatore economico interessato o di un altro titolare dei dati;

7) «sessione di accesso»: un periodo di tempo limitato durante il quale a un utente commerciale è dato accesso a una piattaforma eFTI;

8) «movimento di spedizione»: il trasporto di un insieme di merci mediante un unico mezzo di trasporto a motore proprio, con o senza attrezzature di trasporto, quali rimorchio, paletta o container, da un unico luogo di carico o presa in consegna a un unico luogo di scarico o di consegna, ai sensi di un unico contratto di trasporto;

9) «insieme di dati eFTI relativi a un movimento di spedizione» o «eFTI CMDS»: un insieme di dati eFTI identificato in modo univoco che, nel loro insieme, costituiscono le informazioni regolamentari sul trasporto di merci relative a uno specifico movimento di spedizione;

10) «prescrizioni relative alle informazioni regolamentari applicabili»: le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1056 che si applicano a una specifica spedizione;

11) «identificativi dei sottoinsiemi di dati eFTI»: gli identificativi in formato «EUyy» o «XXyy» dei sottoinsiemi di dati eFTI di cui alle sezioni 3 e 4 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2024/2024;

12) «UUID dell'eFTI CMDS»: il numero unico di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942, assegnato automaticamente da una piattaforma eFTI a un insieme di dati eFTI che costituisce un eFTI CMDS;

13) «numero di identificazione unico della richiesta»: il numero unico di una richiesta di accesso a dati eFTI presentata da un agente dell'autorità competente, emesso e assegnato alla richiesta conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942;

14) «comunicazione di follow-up»: la comunicazione tra le autorità competenti e gli operatori economici interessati, come definita all'articolo 1, punto 6), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942;

15) «interfaccia utente uomo-macchina»: un'interfaccia grafica utente basata sul web o su applicazioni che consente alle persone fisiche di effettuare operazioni di trattamento dei dati su una piattaforma eFTI;

16) «mezzi di identificazione elettronica»: un'unità materiale o immateriale contenente dati di identificazione personale e utilizzata per finalità di autenticazione per l'accesso a un servizio online o, se del caso, a un servizio offline;

17) «regime di identificazione elettronica», un sistema di identificazione elettronica per mezzo del quale si forniscono mezzi di identificazione elettronica alle persone fisiche o giuridiche, o alle persone fisiche che rappresentano altre persone fisiche o persone giuridiche;

18) «autenticazione», un processo elettronico che consente di confermare l'identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica, oppure di confermare l'origine e l'integrità di dati in forma elettronica;

19) «firma elettronica avanzata»: una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 910/2014;

20) «sigillo elettronico avanzato»: un sigillo elettronico che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 910/2014;

21) «utente accreditato»: un utente commerciale per il quale l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione sono state effettuate conformemente ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a);

22) «utente non accreditato»: un utente commerciale al quale è consentito accedere a una piattaforma eFTI soltanto sulla base di diritti temporanei di accesso e trattamento, rilasciati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b);

23) «titolare dei dati»: una persona fisica o giuridica che ha il diritto o l'obbligo, conformemente al diritto dell'Unione applicabile, alla legislazione nazionale o ad accordi contrattuali privati, di utilizzare e rendere disponibili dati che costituiscono anche informazioni regolamentari conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1056;

24) «autorità primaria di autorizzazione»: un utente commerciale accreditato a cui è consentito modificare le informazioni registrate in un profilo utente accreditato, compresa la creazione o la cancellazione di un profilo utente;

25) «autorità temporanea di autorizzazione»: un utente commerciale accreditato a cui è consentito rilasciare diritti temporanei di trattamento dei dati a utenti non accreditati;

26) «autenticazione a due fattori»: un metodo di sicurezza per la gestione dell'identità e dell'accesso che richiede due forme di identificazione per accedere a una piattaforma eFTI;

27) «marchio di certificazione»: un riferimento codificato alla piattaforma eFTI che attesta la validità del suo stato di certificazione, il quale dovrebbe accompagnare tutte le informazioni messe a disposizione delle autorità competenti mediante una piattaforma eFTI certificata, conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1056;

28) «sistema digitale per la spedizione dei rifiuti» (*digital waste shipment system*, DIWASS): il sistema centrale di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1157;

29) «operatore di spedizioni di rifiuti»: un operatore quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, punto 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290;

30) «documenti relativi alla spedizione di rifiuti»: i documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1157;

31) «menzioni del trasporto combinato»: le informazioni regolamentari di cui all'articolo 3 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio ([11]);

32) «validazione temporale elettronica qualificata»: una validazione temporale elettronica che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 910/2014.

Articolo 2

Architettura di sistema delle piattaforme eFTI

L'architettura di sistema delle piattaforme eFTI è costituita da qualsiasi combinazione di componenti o sistemi TIC che siano conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

CAPO II

ACCESSO ALLE PIATTAFORME eFTI

Articolo 3

Accesso delle autorità competenti alle piattaforme eFTI

1. Le piattaforme eFTI consentono alle autorità competenti di accedere ai dati eFTI esclusivamente mediante comunicazione da macchina a macchina, attraverso una connessione sicura tra la piattaforma eFTI e un gate eFTI. Una piattaforma eFTI stabilisce tale connessione con almeno un gate eFTI.

2. Per rendere possibile la comunicazione di cui al paragrafo 1, una piattaforma eFTI fornisce le seguenti funzionalità:

a) convalida della richiesta di accesso a dati eFTI o della comunicazione di follow-up ricevuta dal gate eFTI, verificando la chiave di sicurezza del gate eFTI;

b) elaborazione della richiesta di accesso a dati eFTI, tramite l'identificazione:

   i) dell'UUID dell'eFTI CMDS;

   ii) dei riferimenti ai diritti di accesso dell'agente dell'autorità competente responsabile della richiesta, espressi come elenco degli identificativi dei sottoinsiemi di dati eFTI;

c) conservazione di una traccia di controllo della richiesta di accesso a dati eFTI, registrando almeno le informazioni seguenti:

   i) il numero di identificazione unico della richiesta di accesso a dati eFTI, contenuto nella richiesta trasmessa dal gate eFTI;

   ii) l'UUID dell'eFTI CMDS a cui è stato richiesto l'accesso;

   iii) la data e l'ora della domanda;

d) preparazione e trasmissione al gate eFTI della risposta alla richiesta di accesso a dati eFTI, a seconda dei casi:

   i) i dati eFTI richiesti, come sottoinsieme dell'eFTI CMDS, comprendente tutti gli elementi di dati che corrispondono alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari applicabili e che sono identificati dalla piattaforma eFTI sulla base dei riferimenti ai diritti di accesso dell'agente dell'autorità competente inclusi nella richiesta;

   ii) un messaggio di errore, contenente una specifica testuale breve o codificata del tipo di errore quando la piattaforma non è in grado di fornire i dati eFTI richiesti per motivi tecnici o di processo aziendale;

([11]) Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/106/oj).

e) conservazione di una traccia di controllo della risposta, che consenta di recuperare almeno le informazioni seguenti:

   i) il numero di identificazione unico della risposta e il numero di identificazione unico della richiesta alla quale è stata fornita la risposta;

   ii) il tipo di risposta fornita, che sia eFTI CMDS o messaggio di errore;

   iii) la data e l'ora della risposta;

   iv) gli elementi di dati e i rispettivi valori inclusi nella risposta, se questa contiene l'eFTI CMDS;

f) elaborazione della comunicazione di follow-up mediante:

   i) il recupero dell'UUID dell'eFTI CMDS e del numero di identificazione unico della richiesta di accesso a tali dati per la quale è stata presentata la comunicazione di follow-up;

   ii) la registrazione delle informazioni contenute nella comunicazione di follow-up, trasmesse dall'autorità competente conformemente alle specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942;

   iii) la notifica agli utenti commerciali interessati, qualora la loro autorizzazione includa adeguati diritti di trattamento corrispondenti, e la trasmissione al gate eFTI di un messaggio di conferma della ricezione della comunicazione di follow-up;

g) conservazione di una traccia di controllo della comunicazione di follow-up, che consenta di recuperare almeno le seguenti informazioni:

   i) il numero di identificazione unico della richiesta di accesso a dati eFTI per la quale è stata presentata la comunicazione di follow-up;

   ii) la data e l'ora di ricevimento della comunicazione di follow-up.

Articolo 4

Accesso degli utenti commerciali alle piattaforme eFTI

1. Le piattaforme eFTI consentono agli utenti commerciali di accedere ai dati eFTI e di trattarli avvalendosi di una delle seguenti modalità o di entrambe:

a) interfacce utente uomo-macchina;

b) comunicazione da macchina a macchina tramite connessioni sicure ad altri sistemi TIC che fungono da sistemi TIC affluenti.

2. Per l'accesso a dati eFTI e il loro trattamento mediante interfacce uomo-macchina, le piattaforme eFTI forniscono funzionalità che garantiscono:

a) per ciascun utente accreditato:

   i) l'identificazione e l'autenticazione dell'utente mediante mezzi di identificazione elettronica rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3;

   ii) l'autorizzazione dell'utente, mediante un registro delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a);

b) per gli utenti non accreditati, l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione dell'utente mediante il meccanismo di autorizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

3. Il regime di identificazione elettronica di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), soddisfa almeno i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 910/2014.

Per gli utenti che accedono ai dati eFTI corrispondenti alle prescrizioni relative alle informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2020/1056, e trattano tali dati, i mezzi di identificazione elettronica di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), del presente articolo includono un riferimento al numero di identificazione del gestore delle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290.

4. Per l'accesso a dati eFTI e il loro trattamento mediante comunicazione da macchina a macchina, le piattaforme eFTI forniscono funzionalità che garantiscono per ciascun sistema TIC affluente:

a) l'identificazione e l'autenticazione dell'utente commerciale sotto la cui responsabilità giuridica opera il sistema TIC affluente, mediante un registro in cui siano registrate e aggiornate almeno le seguenti informazioni:

   i) il riferimento identificativo dell'utente commerciale;

   ii) informazioni dettagliate sulla chiave di sicurezza del sistema TIC affluente;

b) l'autorizzazione dell'utente commerciale sotto la cui responsabilità giuridica opera il sistema di TIC affluente, mediante il registro delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).

5. I gestori delle piattaforme eFTI stabiliscono e attuano misure per l'on-boarding adeguato dei sistemi TIC affluenti, tra le quali figurano almeno:

a) la verifica dell'identificazione e dell'autenticazione, da parte del sistema TIC affluente, degli utenti autorizzati ad agire nel ruolo di utenti commerciali della piattaforma eFTI, mediante mezzi di identificazione elettronica rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3;

b) la verifica del controllo, da parte del sistema TIC affluente, dell'accesso degli utenti autorizzati ad agire nel ruolo di utenti commerciali della piattaforma eFTI, mediante un registro delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a);

6. Per ciascuna sessione di accesso, la piattaforma eFTI assicura l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione dell'utente commerciale prima di consentire a quest'ultimo di trattare i dati eFTI.

Articolo 5

Meccanismo di autorizzazione

1. Le piattaforme eFTI utilizzano entrambi i seguenti tipi di meccanismi di autorizzazione o uno di essi:

a) la verifica dei diritti di trattamento dell'utente mediante registri delle autorizzazioni in cui i diritti di trattamento degli utenti accreditati sono registrati, mantenuti aggiornati e restano a disposizione a fini di audit, che costituisce il principale meccanismo di autorizzazione;

b) il rilascio e la verifica di diritti di trattamento temporanei, mediante i registri delle autorizzazioni in cui sono registrate le credenziali di accesso temporaneo degli utenti occasionali non accreditati.

2. I registri delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono istituiti e mantenuti come componente TIC distinta. Tale componente distinta è interna alla piattaforma eFTI o fa parte di un sistema TIC esterno alla piattaforma eFTI con cui la piattaforma eFTI stabilisce comunicazioni sicure, conformemente all'articolo 12, paragrafo 4.

3. I registri delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), mantengono un «profilo utente» identificato in modo univoco per ciascun utente commerciale accreditato, registrando almeno le seguenti informazioni:

a) identificazione unica dell'utente commerciale, espressa come riferimento codificato;

b) diritti di trattamento, espressi come riferimenti, qualora tali riferimenti comprendano:

   i) i riferimenti alle operazioni di trattamento di cui all'articolo 8;

   ii) il periodo di tempo per il quale è concesso ciascuno dei diritti di trattamento di cui alla lettera b);

   iii) i riferimenti codificati degli elementi o dei gruppi di elementi di dati eFTI, come specificato nell'allegato, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2024/2024, sui quali può essere effettuata ciascuna delle operazioni di trattamento di cui all'articolo 8;

c) un'indicazione del fatto che l'utente commerciale possa agire nel ruolo di autorità primaria o temporanea di autorizzazione;

d) per gli utenti commerciali designati come autorità primarie di autorizzazione, i numeri di identificazione unici dei profili utente esistenti che sono autorizzati a modificare;

e) per gli utenti commerciali designati come autorità di autorizzazione temporanei, i diritti di trattamento temporaneo che hanno il diritto di rilasciare agli utenti non accreditati, espressi come riferimenti alle operazioni di trattamento di cui all'articolo 8;

f) un'indicazione dell'eventuale concessione all'utente commerciale della possibilità di richiedere notifiche in merito alle richieste di accesso a dati eFTI da parte delle autorità competenti e alle relative comunicazioni di follow-up, quando queste riguardano l'eFTI CMDS per il quale l'utente dispone di diritti di trattamento.

4. Il gestore della piattaforma eFTI o il gestore del sistema TIC esterno, qualora il registro delle autorizzazioni sia istituito come componente di un sistema TIC esterno alla piattaforma eFTI, adotta misure per garantire l'on-boarding adeguato degli utenti commerciali che possono agire nel ruolo di «autorità primaria di autorizzazione». Tali misure prevedono quanto meno gli elementi seguenti:

a) identificazione e autenticazione, conformemente ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a);

b) verifica delle credenziali che attestano che l'utente commerciale è titolare dei dati o costituisce il rappresentante legale di un titolare dei dati, o che l'utente commerciale è legittimato ad autorizzare, per conto di un titolare dei dati, il trattamento dei dati rispetto ai quali tale titolare dei dati ha diritti o obblighi di cui all'articolo 1, punto 23);

c) conservazione di un registro di tali credenziali a fini di audit.

5. Il meccanismo di autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende funzionalità che rispettano almeno le seguenti specifiche:

a) consentire agli utenti accreditati designati come autorità temporanee di autorizzazione di rilasciare diritti di trattamento temporaneo agli utenti non accreditati, registrando in un apposito registro le credenziali di accesso temporaneo degli utenti non accreditati, nelle quali figurano come minimo:

   i) i dati di contatto che identificano l'utente non accreditato a cui possono essere inviati messaggi elettronici;

   ii) l'UUID dell'eFTI CMDS per il quale sono concessi diritti di trattamento temporaneo all'utente non accreditato;

   iii) i diritti di trattamento concessi all'utente non accreditato, espressi come riferimenti alle operazioni di trattamento di cui all'articolo 8;

   iv) il periodo di tempo esatto durante il quale tali diritti di trattamento sono validi;

b) consentire agli utenti accreditati designati come autorità temporanee di autorizzazione di concedere l'accesso temporaneo ai dati eFTI agli utenti non accreditati per i quali hanno registrato credenziali di accesso temporaneo, avvalendosi dei dati di contatto registrati dell'utente non accreditato per inviare a quest'ultimo un messaggio contenente:

   i) un link di accesso alla piattaforma eFTI;

   ii) l'UUID di ciascun eFTI CMDS per il quale sono concessi diritti di trattamento temporaneo all'utente non accreditato;

c) quando un utente non accreditato richiede l'accesso alla piattaforma eFTI, concedere a tale utente l'accesso alla piattaforma eFTI mediante autenticazione a due fattori e autorizzarlo a effettuare operazioni di trattamento secondo i diritti di trattamento registrati conformemente alla lettera a);

d) terminare la sessione di accesso di un utente non accreditato non appena si verifica uno degli eventi seguenti:

   i) l'utente conferma il completamento della sessione di trattamento dei dati;

   ii) il periodo di tempo di cui alla lettera a), punto iv), giunge al termine.

6. Le informazioni registrate nei registri delle autorizzazioni a norma dei paragrafi da 1 a 5 sono conservate a fini di audit per almeno lo stesso periodo di tempo per il quale deve essere messo a disposizione, conformemente al diritto nazionale o dell'Unione applicabile, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/1056, l'eFTI CMDS sul quale i rispettivi utenti hanno effettuato operazioni di trattamento.

7. Le piattaforme eFTI cancellano tutte le informazioni che costituiscono dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 entro un termine ragionevole successivo alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6.

Articolo 6

Comunicazione con DIWASS

1. Per consentire agli operatori economici interessati di mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni regolamentari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2020/1056, le piattaforme eFTI stabiliscono connessioni sicure con il sistema centrale di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1157, tramite un'interfaccia di programmazione di un'applicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 o, se messe a disposizione da uno Stato membro, mediante connessione al sistema locale gestito da un'autorità competente di tale Stato membro, conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1157, che si collega a tale sistema centrale conformemente ai requisiti del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290.

2. Qualora stabiliscano una delle connessioni di cui al paragrafo 1, le piattaforme eFTI forniscono altresì le corrispondenti funzionalità aggiuntive conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 7

Trasparenza

1. Le piattaforme eFTI forniscono funzionalità che consentono agli utenti commerciali di richiedere e ricevere notifiche, anche sotto forma di relazioni periodiche, sulla base di autorizzazioni adeguate. Tali notifiche e relazioni riguardano le richieste di accesso a dati eFTI da parte delle autorità competenti e le relative comunicazioni di follow-up. Esse riguardano anche le operazioni di trattamento effettuate da utenti commerciali quando l'utente commerciale che richiede tali notifiche o relazioni costituisce un titolare dei dati o dispone, per tali dati, di diritti di trattamento assegnati nel registro delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), in relazione a tali dati.

2. Qualora le notifiche o le relazioni di cui al paragrafo 1 riguardino le richieste di accesso a dati eFTI da parte delle autorità competenti e le relative comunicazioni di follow-up, tali notifiche contengono almeno le seguenti informazioni:

a) il numero di identificazione unico della richiesta di accesso a dati eFTI e, se presentata, della comunicazione di follow-up;

b) lo Stato membro dell'autorità competente che ha presentato la richiesta di accesso a dati eFTI;

c) l'UUID dell'eFTI CMDS per il quale è stata presentata la richiesta di accesso a dati eFTI;

d) le informazioni contenute nella comunicazione di follow-up, se presentata.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI SULLE PIATTAFORME eFTI

Articolo 8

eFTI CMDS

1. Le piattaforme eFTI gestiscono il trattamento dei dati eFTI sulla base di insiemi di dati identificati in modo univoco, ciascuno dei quali costituisce un eFTI CMDS.

2. Gli insiemi di dati eFTI relativi ai movimenti delle spedizioni sono generati selezionando tutti gli elementi di dati che costituiscono i sottoinsiemi di dati eFTI corrispondenti alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari applicabili per uno specifico movimento di spedizione; tutti gli elementi di dati comuni a due o più sottoinsiemi di dati eFTI sono inclusi una sola volta.

3. Tutti i dati eFTI trattati su una piattaforma eFTI sono conformi alle definizioni e alle caratteristiche tecniche, stabilite dal regolamento delegato (UE) 2024/2024 e comprendenti la struttura, gli elenchi di codici e le regole operative.

Articolo 9

Operazioni di trattamento

1. Le piattaforme eFTI forniscono funzionalità che consentono agli utenti commerciali, previa convalida dei loro diritti di trattamento mediante un meccanismo di autorizzazione di cui all'articolo 5, di effettuare le seguenti operazioni di trattamento sui dati eFTI:

a) creazione dell'eFTI CMDS;

b) modifica dell'eFTI CMDS;

c) lettura dei dati dell'eFTI CMDS;

d) scaricamento di una copia dei dati dell'eFTI CMDS;

e) firma dello speditore;

f) firma del vettore;

g) firma del destinatario;

h) «timbro» del trasporto combinato da parte dell'autorità competente in un porto marittimo, in un porto di navigazione interna o in una stazione ferroviaria;

i) archiviazione dell'eFTI CMDS.

2. Le funzionalità della piattaforma eFTI di cui all'articolo 6 consentono agli utenti commerciali, previa convalida dei loro diritti di trattamento mediante un meccanismo di autorizzazione di cui all'articolo 5, di effettuare le seguenti operazioni di trattamento sui dati eFTI:

a) scaricamento di una copia dei documenti relativi alle spedizioni di rifiuti;

b) trasmissione delle conferme del trasferimento da parte del vettore relative alla spedizione di rifiuti, conformemente all'allegato II, parte B, punto 3, e parte C, punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290;

c) modifica delle conferme del trasferimento da parte del vettore relative alle spedizioni di rifiuti, conformemente all'allegato II, parte B, punto 4, e parte C, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290.

3. Le operazioni di trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono quelle specificate nell'allegato, unitamente alle azioni che le piattaforme eFTI devono eseguire per consentire agli utenti commerciali di effettuare tali operazioni.

4. Prima di consentire a un utente commerciale di effettuare operazioni di trattamento sui dati eFTI, la piattaforma comunica all'utente mediante messaggi formulati in maniera chiara che, trattando i dati sulla piattaforma eFTI, l'utente acconsente a che:

a) i dati trattati possano essere automaticamente messi a disposizione delle autorità competenti, in particolare ogniqualvolta la piattaforma eFTI riceve una richiesta di accesso a dati eFTI da un'autorità competente per lo specifico eFTI CMDS di cui tali dati fanno parte;

b) una traccia di controllo delle operazioni di trattamento dei dati effettuate dall'utente commerciale sia registrata, conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 6, e possa essere messa a disposizione delle autorità competenti per consultazione conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale applicabile.

5. Le piattaforme eFTI registrano ogni operazione di trattamento effettuata da un utente commerciale su un eFTI CMDS, registrando per ciascun elemento di dati trattato le seguenti informazioni:

a) l'UUID dell'eFTI CMDS;

b) per gli utenti accreditati, un'identificazione codificata collegata al loro account utente;

c) per gli utenti non accreditati, le informazioni di identificazione fornite dall'utente nel contesto dell'autenticazione a due fattori di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera c);

d) la data e l'ora;

e) il tipo di operazione effettuata, identificata conformemente ai paragrafi 1 e 2; qualora l'operazione di trattamento comporti la modifica o la cancellazione del valore di un elemento di dati, è conservato anche il valore originario dell'elemento di dati.

6. Le piattaforme eFTI registrano i dati dell'eFTI CMDS e li mettono prontamente a disposizione per l'accesso da parte sia degli utenti commerciali sia delle autorità competenti in un sistema di archiviazione dei dati online, almeno per il periodo in cui lo stato dell'eFTI CMDS è «attivo» e, se del caso, «inattivo», come assegnato dalla piattaforma eFTI conformemente alle specifiche di cui all'allegato del presente regolamento.

7. Le piattaforme eFTI mantengono l'eFTI CMDS con lo stato «pronto per l'archiviazione» o «archiviato» e i corrispondenti registri delle operazioni di trattamento disponibili per l'accesso da parte delle autorità competenti per i periodi di tempo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/1056.

8. Le piattaforme eFTI cancellano tutte le informazioni che costituiscono dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 entro un termine ragionevole successivo alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 8.

Articolo 10

Interfacce utente uomo-macchina

1. Le interfacce uomo-macchina di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), forniscono le seguenti funzionalità web o applicative:

a) consentire agli utenti commerciali di interagire con la piattaforma eFTI a fini di identificazione, autenticazione e autorizzazione da parte della piattaforma eFTI, conformemente agli articoli 4 e 5, e per il trattamento dei dati eFTI sulla piattaforma eFTI, conformemente agli articoli 5 e 9;

b) consentire agli utenti autorizzati di scaricare l'unico collegamento elettronico di identificazione (UIL) dell'eFTI CMDS e di comunicarlo alle autorità competenti in un formato leggibile meccanicamente;

c) consentire agli utenti autorizzati di scaricare una copia leggibile dall'uomo dell'eFTI CMDS e, se del caso, dei documenti relativi alla spedizione di rifiuti, nonché di esibire tali copie a fini di ispezione da parte degli agenti delle autorità competenti, ove richiesto da tali agenti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1056.

2. Le copie leggibili dall'uomo di cui al paragrafo 1, lettera d), comprendono un riferimento codificato leggibile meccanicamente del marchio di certificazione della piattaforma eFTI e un'indicazione della data e dell'ora del trasferimento sotto forma di validazione temporale.

3. Le interfacce uomo-macchina delle piattaforme eFTI includono funzioni di protezione dell'accesso per impedire l'accesso non autorizzato ai dati eFTI e alle funzionalità della piattaforma eFTI quando il dispositivo mediante il quale l'utente commerciale accede alla piattaforma eFTI non è sotto il controllo dell'utente.

CAPO IV

MISURE SULLA DISPONIBILITÀ, SULLA SICUREZZA E SULLA RESILIENZA

Articolo 11

Disponibilità

Una piattaforma eFTI rimane disponibile per l'accesso da parte delle autorità competenti, come specificato all'articolo 3, almeno per il periodo di tempo in cui lo stato gli eFTI CMDS registrati su tale piattaforma è «attivo» e, se del caso, «inattivo», a seconda di quanto assegnato dalla piattaforma eFTI conformemente alle specifiche di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 12

Sicurezza degli scambi di dati

1. Per la comunicazione con un gate eFTI, le piattaforme eFTI:

a) mantengono un punto di accesso eDelivery, conformemente alle specifiche per lo scambio di messaggi eDelivery, o un punto di accesso conforme alle specifiche equivalenti per lo scambio di messaggi supportate dal gate eFTI, qualora tali specifiche di scambio di messaggi siano stabilite da uno Stato membro a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942;

b) utilizzano procedure e protocolli sicuri per ricevere, registrare, recuperare e convalidare le chiavi di sicurezza o i certificati di sicurezza del gate eFTI.

2. I punti di accesso di cui al paragrafo 1, lettera a), utilizzano i certificati di sicurezza rilasciati, tramite un'autorità di certificazione, dallo Stato membro in cui la piattaforma eFTI ha ricevuto il certificato di conformità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1056.

3. Tutte le comunicazioni tra la piattaforma eFTI e il gate eFTI avvengono mediante scambi di messaggi conformi alle specifiche di cui all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942.

4. Per la comunicazione con sistemi TIC affluenti o altri sistemi TIC esterni che ospitano componenti che eseguono determinate funzionalità della piattaforma eFTI, le piattaforme eFTI, come minimo:

a) mantengono i punti di accesso con chiavi di sicurezza o certificati di sicurezza validi;

b) utilizzano procedure e protocolli sicuri per ricevere, registrare, recuperare e convalidare le chiavi di sicurezza o i certificati di sicurezza di tali altri sistemi TIC.

5. Per la comunicazione con DIWASS, le piattaforme eFTI:

a) mantengono punti di accesso conformi alle specifiche di cui all'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290;

b) utilizzano procedure e protocolli sicuri per ricevere, registrare, recuperare e convalidare la chiave di sicurezza di DIWASS;

c) mantengono un'interfaccia di programmazione di un'applicazione che consenta di ricevere da DIWASS i dati relativi alla firma del destinatario, quando quest'ultimo è un impianto di trattamento dei rifiuti di cui al regolamento (UE) 2024/1157.

Articolo 13

Sicurezza dei dati archiviati

I gestori delle piattaforme eFTI definiscono e attuano misure che garantiscono la sicurezza e la conservazione dei dati archiviati sulle piattaforme eFTI, in particolare:

a) quando i dati eFTI sono archiviati su dispositivi fisici di memorizzazione gestiti dal gestore della piattaforma:

   i) misure volte garantire una sufficiente capacità di archiviazione dei dati, anche per il back-up;

   ii) misure volte a garantire la protezione contro i danni fisici alle unità fisiche di archiviazione, siano essi intenzionali o accidentali, causati dall'uomo o da calamità naturali;

   iii) misure volte a garantire il recupero dei dati in caso di danni;

   iv) misure di attuazione di politiche adeguate in materia di gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni, comprese le valutazioni periodiche delle vulnerabilità in termini di sicurezza e il relativo seguito;

b) quando i dati eFTI sono archiviati mediante archiviazione sul cloud, misure volte a garantire che lo spazio di archiviazione sul cloud sia acquistato da fornitori di servizi che rispettano le principali norme internazionali e le migliori pratiche in materia di sicurezza nel cloud e protezione dei dati personali;

c) misure volte a garantire che i dati eFTI siano archiviati all'interno dell'Unione o sotto la giurisdizione dell'Unione o di uno Stato membro.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

OPERAZIONI DI TRATTAMENTO EFFETTUATE DAGLI UTENTI COMMERCIALI SU PIATTAFORME eFTI

(di cui all'articolo 9)

La tabella seguente descrive le operazioni di trattamento dei dati eFTI che le piattaforme eFTI consentono agli utenti commerciali di eseguire a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e le azioni automatiche che le piattaforme eFTI devono eseguire al fine di garantire l'esecuzione di dette operazioni di trattamento, ed è da leggersi nel modo seguente:

a) la colonna con il titolo «Operazione» riporta la denominazione abbreviata con la quale l'operazione di trattamento è identificata all'articolo 9, paragrafo 1 o 2;

b) la colonna con il titolo «Azione dell'utente commerciale» descrive le azioni che le piattaforme eFTI devono rendere possibili per gli utenti commerciali ai fini dell'esecuzione dell'operazione di trattamento corrispondente;

c) la colonna con il titolo «Azione della piattaforma eFTI» descrive le azioni che le piattaforme eFTI devono eseguire, come minimo, in combinazione con le corrispondenti azioni degli utenti commerciali, per garantire il completamento di tale operazione.

Tabella

	Operazione	Azione dell'utente commerciale	Azione della piattaforma eFTI
a)	**Creazione dell'eFTI CMDS**	Richiesta alla piattaforma eFTI di creare un nuovo eFTI CMDS.	1. A seguito della richiesta dell'utente commerciale, la piattaforma eFTI deve generare un modello di eFTI CMDS, sulla base delle informazioni fornite dall'utente commerciale. La piattaforma eFTI deve richiedere all'utente commerciale di fornire le informazioni necessarie per consentire a quest'ultimo di determinare i sottoinsiemi di dati eFTI appropriati che contengono le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari applicabili. 2. Una volta generato il modello di eFTI CMDS, la piattaforma deve assegnare un UUID all'eFTI CMDS, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942, deve attribuire al CMDS lo stato «bozza» e deve renderlo disponibile per il trattamento da parte degli utenti commerciali.
b)	**Modifica dell'eFTI CMDS**	Inserimento delle informazioni sul movimento di spedizione nei campi dati dell'eFTI CMDS.	1. La piattaforma eFTI deve consentire all'utente commerciale di inserire dati nei campi corrispondenti dell'eFTI CMDS, anche modificando dati precedentemente registrati, per tutte le informazioni regolamentari per le quali l'utente commerciale stesso detiene i diritti di trattamento, come previsto all'articolo 5. 2. La piattaforma eFTI deve registrare i dati immessi dall'utente commerciale nel sistema di archiviazione online della piattaforma eFTI, a seguito del processo di convalida di cui al punto 3 e una volta che l'utente ha confermato di non voler trattare ulteriormente tali dati. 3. rima di registrare i dati, la piattaforma eFTI deve effettuare controlli di convalida sui dati immessi dall'utente commerciale: a) verificando che siano stati forniti dati per tutti gli elementi di dati per i quali lo status giuridico indicato è obbligatorio o subordinato per i sottoinsiemi eFTI sulla base dei quali è stato istituito l'eFTI CMDS, in conformità alla descrizione dei sottoinsiemi di dati eFTI di cui alle sezioni 3 e 4 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2024/2024;

	Operazione	Azione dell'utente commerciale	Azione della piattaforma eFTI
			b) verificando che i valori forniti per ciascun dato rispettino le caratteristiche tecniche (ad esempio tipo di dato, formato, elenco di codici) stabilite per tali elementi di dati nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2024/2024; c) informando l'utente commerciale, mediante messaggi idonei, sull'esito del processo di convalida. 4. Quando gli elementi di dati modificati corrispondono a dati che costituiscono identificativi conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942 e lo stato dell'eFTI CMDS è «attivo», la piattaforma eFTI deve aggiornare i valori degli identificativi corrispondenti di tale eFTI CMDS nel registro degli identificativi del gate eFTI in cui tali identificativi erano stati inizialmente inseriti.
c)	**Lettura dei dati eFTI CMDS**	Richiesta di accesso ai dati inseriti nell'eFTI CMDS.	La piattaforma eFTI deve consentire, per impostazione predefinita, l'accesso in sola lettura a tutti gli elementi di dati di un eFTI CMDS per i quali l'utente commerciale ha i diritti di trattamento.
d)	**Scaricamento di una copia dei dati dell'eFTI CMDS;**	Richiesta di una copia dei dati dell'eFTI CMDS.	La piattaforma eFTI deve generare e rendere disponibile per lo scaricamento da parte dell'utente commerciale una copia dei dati dell'eFTI CMDS, sia in formato leggibile dall'uomo sia in formato leggibile meccanicamente.
e)	**Firma dello speditore**	Lettura o modifica e successiva firma dei dati dell'eFTI CMDS.	1. La piattaforma eFTI deve consentire all'utente commerciale di leggere e, in funzione dei propri diritti di trattamento, di eseguire altre operazioni di trattamento sull'eFTI CMDS. 2. La piattaforma eFTI deve consentire all'utente commerciale di firmare elettronicamente, dopo che l'utente stesso ha confermato: a) di aver letto tutti i dati dell'eFTI CMDS per i quali detiene diritti di trattamento; e b) di non voler ulteriormente trattare tali dati. 3. La piattaforma eFTI deve registrare metadati che consentono di verificare se l'utente commerciale ha firmato utilizzando mezzi che soddisfano, come minimo, i requisiti per la firma elettronica avanzata o il sigillo elettronico avanzato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014, e deve assegnare il valore «1» all'elemento di dati eFTI65.
f)	**Firma del vettore**	Lettura o modifica e successiva firma dei dati dell'eFTI CMDS.	1. La piattaforma eFTI deve consentire all'utente commerciale di leggere e, in funzione dei propri diritti di trattamento, di eseguire altre operazioni di trattamento sull'eFTI CMDS. 2. La piattaforma eFTI deve consentire all'utente commerciale di firmare elettronicamente, dopo che l'utente stesso ha confermato: a) di aver letto tutti i dati dell'eFTI CMDS per i quali detiene diritti di trattamento; e b) di non voler ulteriormente trattare tali dati.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2243/oj

	Operazione	Azione dell'utente commerciale	Azione della piattaforma eFTI
			3. La piattaforma eFTI deve registrare metadati che consentono di verificare se l'utente commerciale ha firmato utilizzando mezzi che soddisfano, come minimo, i requisiti per la firma elettronica avanzata o il sigillo elettronico avanzato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014, e deve assegnare il valore «1» all'elemento di dati eFTI115. 4. La piattaforma eFTI deve generare l'UIL dell'eFTI CMDS, conformemente alle specifiche di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1942, e deve inserire l'UIL, assieme agli identificativi corrispondenti, nel registro degli identificativi del gate eFTI al quale è collegata e il cui riferimento è incluso nell'UIL, come specificato all'articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento. 5. La piattaforma eFTI deve assegnare lo stato «attivo» all'eFTI CMDS e deve renderlo disponibile per l'accesso e il trattamento da parte delle autorità competenti.
g)	**Firma del destinatario**	Lettura o modifica e successiva firma dei dati dell'eFTI CMDS.	1. La piattaforma eFTI deve consentire all'utente commerciale di leggere e, in funzione dei propri diritti di trattamento, di eseguire altre operazioni di trattamento sull'eFTI CMDS. 2. La piattaforma eFTI deve consentire all'utente commerciale di firmare elettronicamente, dopo che l'utente stesso ha confermato: a) di aver letto tutti i dati dell'eFTI CMDS per i quali detiene diritti di trattamento; e b) di non voler ulteriormente trattare tali dati. 3. La piattaforma eFTI deve registrare metadati che consentono di verificare se l'utente commerciale ha firmato utilizzando mezzi che soddisfano, come minimo, i requisiti per la firma elettronica avanzata o il sigillo elettronico avanzato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014, e deve assegnare il valore «1» all'elemento di dati eFTI84. Quando il destinatario è un impianto di trattamento dei rifiuti di cui al regolamento (UE) 2024/1157, la piattaforma eFTI può, in alternativa, registrare i dati relativi alla firma del destinatario ricevuta da DIWASS mediante l'interfaccia di programmazione di un'applicazione di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera c). 4. La piattaforma eFTI deve aggiornare l'identificativo corrispondente all'elemento di dati eFTI188 nel registro degli identificativi del gate eFTI. 5. Le piattaforme eFTI devono assegnare lo stato «pronto per l'archiviazione» all'eFTI CMDS, a meno che l'elemento di dati eFTI581 dell'eFTI CMDS abbia il valore «3», corrispondente a «trasporto su strada».

	Operazione	Azione dell'utente commerciale	Azione della piattaforma eFTI
			6. Quando l'elemento di dati eFTI581 dell'eFTI CMDS ha il valore «3», corrispondente a «trasporto su strada», la piattaforma eFTI deve assegnare all'eFTI CMDS lo stato «inattivo» per un periodo pari al totale dei periodi di tempo di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 2 *bis*, del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) e, alla scadenza di tale periodo, lo stato «pronto per l'archiviazione».
h)	«**Timbro» del trasporto combinato da parte dell'autorità competente presso un porto marittimo, un porto di navigazione interna o una stazione ferroviaria**	Conferma dei dati relativi al trasporto combinato.	1. La piattaforma eFTI deve consentire all'utente commerciale di leggere e, in funzione dei propri diritti di trattamento, di eseguire altre operazioni di trattamento sull'eFTI CMDS. 2. La piattaforma eFTI deve consentire all'utente commerciale di firmare o apporre il timbro elettronicamente, dopo che l'utente stesso ha confermato: a) di aver letto tutti i dati dell'eFTI CMDS per i quali detiene diritti di trattamento; e b) di non voler ulteriormente trattare tali dati. 3. La piattaforma eFTI deve registrare metadati che consentono di verificare se l'utente commerciale ha firmato o apposto il timbro utilizzando mezzi che soddisfano, come minimo, i requisiti per la firma elettronica avanzata o il sigillo elettronico avanzato o la validazione temporale elettronica qualificata, conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014, e deve assegnare il valore «1» all'elemento di dati eFTI608.
i)	**Archiviazione dell'eFTI CMDS**	Richiesta di archiviazione dell'UUID dell'eFTI CMDS.	1. Previa conferma da parte dell'utente commerciale, la piattaforma eFTI deve attribuire all'eFTI CMDS lo stato «archiviato». 2. In assenza di una specifica richiesta di un utente commerciale, la piattaforma eFTI può attribuire lo stato «archiviato» a un eFTI CMDS con stato «pronto per l'archiviazione», a condizione che gli utenti commerciali titolari delle autorizzazioni corrispondenti in relazione a tale eFTI CMDS siano debitamente informati di tale azione.
j)	**Scaricamento di una copia dei documenti relativi alla spedizione di rifiuti**	Richiesta di una copia dei documenti relativi alla spedizione di rifiuti.	1. Sulla base del dei numeri dei documenti forniti dall'utente commerciale, la piattaforma eFTI deve richiedere e recuperare da DIWASS una copia dei documenti relativi alla spedizione di rifiuti identificati da detti numeri. 2. La piattaforma eFTI deve consentire all'utente commerciale di leggere e scaricare le informazioni contenute nei documenti relativi alla spedizione di rifiuti in un formato non modificabile leggibile dall'uomo.
k)	**Trasmissione o modifica della conferma del trasferimento da parte del vettore che trasporta le spedizioni di rifiuti**	Lettura o modifica e successiva firma dei dati dell'eFTI CMDS. Autenticazione dei documenti relativi alla spedizione di rifiuti.	1. La piattaforma eFTI deve consentire all'utente commerciale di leggere e, in funzione dei propri diritti di trattamento, di eseguire altre operazioni di trattamento sull'eFTI CMDS.

	Operazione	Azione dell'utente commerciale	Azione della piattaforma eFTI
			2. La piattaforma eFTI deve consentire all'utente commerciale di firmare elettronicamente, dopo che l'utente stesso ha confermato: a) di aver letto tutti i dati dell'eFTI CMDS per i quali detiene diritti di trattamento; b) di non voler ulteriormente trattare tali dati; e c) di aver letto la copia dei documenti relativi alla spedizione di rifiuti e di voler procedere all'autenticazione di tali documenti. 3. La piattaforma eFTI deve registrare metadati che consentono di verificare se l'utente commerciale ha firmato utilizzando mezzi che soddisfano, come minimo, i requisiti per la firma elettronica avanzata o il sigillo elettronico avanzato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014, e deve assegnare il valore «1» all'elemento di dati eFTI115. 4. La piattaforma eFTI deve registrare le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 e deve caricare su DIWASS i dati della conferma da parte del vettore corrispondenti alle specifiche di cui all'allegato II, parte B, punti 3 e 4, e parte C, punti 3 e 4, di tale regolamento, a seconda dei casi.

([1]) Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1072/oj).